

Orientamenti

sulla sintesi dei piani di risoluzione

Indice

1	Ambito di applicazione.....	Error! Bookmark not defined.
2	Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni	4
2.1	Riferimenti normativi.....	4
2.2	Abbreviazioni.....	4
2.3	Definizioni	5
3	Finalità	5
4	Conformità e obblighi di comunicazione	7
4.1	Status degli orientamenti	7
4.2	Obblighi di comunicazione.....	7
5	Orientamenti sulla sintesi dei piani di risoluzione.....	8
5.1	Orientamento 1. Considerazioni generali di pertinenza e proporzionalità	8
5.2	Orientamento 2. Scenari di inadempimento e di eventi diversi dall'inadempimento	9
5.3	Orientamento 3. Contenuto della sintesi: elementi fondamentali	9
5.4	Allegato A - agli orientamenti: Modello di sintesi del piano di risoluzione.....	9
5.4.1	Parte 1 – Elementi fondamentali degli scenari definiti dall'autorità di risoluzione	9
5.4.2	Parte 2 – Elementi fondamentali della sintesi del piano di risoluzione	14

1 Ambito di applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità di risoluzione delle CCP, come definite dall'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2021/23.

Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano in relazione all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (*central counterparties recovery and resolution regulation*, CCPRR), per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 7, lettera a), del CCPRR, che sono comunicate alla CCP e in relazione al regolamento delegato (UE) 2023/1193 della Commissione.

Tempistica

3. I presenti orientamenti si applicano decorsi due mesi dalla data di pubblicazione sul sito web dell'ESMA nelle lingue ufficiali dell'Unione europea.

2 Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

2.1 Riferimenti normativi

CCPRRR	Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ⁽¹⁾ .
EMIR	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽²⁾ .
Regolamento ESMA	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽³⁾ .

2.2 Abbreviazioni

<i>CCP</i>	Controparte centrale
<i>DC</i>	Documento di consultazione
<i>CE</i>	Commissione europea
<i>SEE</i>	Spazio economico europeo
<i>SEVIF</i>	Sistema europeo di vigilanza finanziaria

⁽¹⁾ GU L 22 del 22.1.2021, pagg. 1-102.

⁽²⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

ESMA

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

UE

Unione europea

2.3 Definizioni

4. Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati nei presenti orientamenti hanno il medesimo significato adottato nel CCPRRR e nell'EMIR.

3 Finalità

5. Data la necessità di fornire orientamenti sulla sintesi del piano di risoluzione da comunicare alle CCP soggette a pianificazione della risoluzione a norma dell'articolo 12, paragrafo 8, del CCPRRR, l'ESMA ha deciso di emanare orientamenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA, a norma del quale l'ESMA può emanare orientamenti al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e di assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, in questo caso ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 7, lettera a), dell'articolo 12, paragrafo 8, del CCPRRR e del regolamento delegato (UE) 2023/1193 sui contenuti dei piani di risoluzione.
6. In particolare, l'obiettivo di tali orientamenti è fare chiarezza sugli elementi fondamentali del piano di risoluzione che dovrebbero essere inclusi nella sintesi di cui all'articolo 12, paragrafo 7, lettera a), del CCPRRR e comunicati alla CCP in conformità dell'articolo 12, paragrafo 8, del CCPRRR. L'ESMA ha, pertanto, predisposto un modello per la suddetta sintesi contenuto nell'allegato A dei presenti orientamenti. Tale modello deve essere utilizzato dalle autorità di risoluzione per redigere la sintesi dei piani di risoluzione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 7, lettera a), del CCPRRR.
7. Chiarire gli aspetti che le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione nell'individuare gli elementi fondamentali della sintesi del piano di risoluzione da comunicare alla CCP aiuterà le autorità di risoluzione a redigere le sintesi dei piani di risoluzione con modalità comuni e armonizzate.
8. Gli orientamenti consentono alle autorità di risoluzione di adeguare la sintesi alle condizioni e all'organizzazione di ciascuna singola CCP. Gli orientamenti contengono un elenco che l'autorità di risoluzione dovrebbe quanto meno prendere in considerazione nel redigere la sintesi del piano di risoluzione. L'elenco di cui agli orientamenti non è esaustivo, pertanto l'autorità di risoluzione può aggiungere aspetti considerati rilevanti e pertinenti per la CCP.

9. Gli orientamenti contengono indicazioni su come redigere un'adeguata sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione, garantendo nel contempo che le autorità di risoluzione dispongano di un sufficiente grado di flessibilità atto a far sì che ogni sintesi possa essere adattata a ciascuna CCP in modo proporzionato, tenendo conto delle specificità della CCP interessata.

4 Conformità e obblighi di comunicazione

4.1 Status degli orientamenti

10. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità di risoluzione compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
11. Le autorità di risoluzione alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi, integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza e di risoluzione nazionali, secondo il caso.

4.2 Obblighi di comunicazione

12. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA nelle lingue ufficiali dell'UE, le autorità di risoluzione, alle quali si applicano i presenti orientamenti, devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi, o iii) non si conformano e non intendono conformarsi agli orientamenti.
13. In caso di non conformità, le autorità di risoluzione devono inoltre notificare all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA nelle lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non si conformano agli orientamenti.
14. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello per le notifiche. Una volta compilato, siffatto modello è trasmesso all'ESMA.

5 Orientamenti sulla sintesi dei piani di risoluzione

5.1 Orientamento 1. Considerazioni generali di pertinenza e proporzionalità

Orientamento 1

La sintesi degli elementi fondamentali del piano di cui all'articolo 12, paragrafo 7, lettera a), del CCPRRR dovrebbe essere redatta nel rispetto dei seguenti principi in materia di pertinenza:

- a) la sintesi dovrebbe informare la CCP in merito agli elementi fondamentali del piano di risoluzione e fornirle un quadro d'insieme del piano stesso, in particolare al fine di comunicarle informazioni relative a quanto segue: a) i diversi scenari e strategie di risoluzione che si prevede di applicare in una risoluzione, operando una distinzione tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall'inadempimento e una combinazione di entrambi; b) quali azioni di risoluzione sono previste e in che modo possono incidere sulla CCP; c) se è atteso che la CCP cooperi al processo di risoluzione; nonché d) in che modo le misure di risoluzione possono incidere sulla continuità delle funzioni della CCP.
- b) La sintesi dovrebbe informare la CCP sulle **azioni principali che la CCP dovrebbe essere pronta a porre in essere** e sui dati che dovrebbe essere pronta a fornire.
- c) La sintesi del piano di risoluzione dovrebbe riservare una particolare attenzione agli aspetti del piano che **possono influire in misura sostanziale sulla pianificazione del risanamento e della gestione delle crisi della CCP**.
- d) La sintesi dovrebbe essere succinta e focalizzata sugli elementi fondamentali di cui sopra. Nel contempo, la sintesi dovrebbe contenere spiegazioni sufficienti in merito agli **elementi fondamentali** considerati nell'elaborazione del piano di risoluzione della CCP.
- e) Gli elementi fondamentali della sintesi dovrebbero accuratamente riflettere gli elementi pertinenti del piano di risoluzione della CCP sulla base del suo profilo di rischio e organizzativo, anche in considerazione dei prodotti compensati, del modello imprenditoriale e dei requisiti di adesione.
- f) La sintesi dovrebbe tenere conto delle specificità della CCP, della complessità del piano di risoluzione e del livello di dettaglio delle informazioni che si ritiene necessario comunicare al fine di raggiungere l'obiettivo della sintesi, che è quello

di informare la CCP in merito agli elementi fondamentali del piano che sono rilevanti per la CCP stessa.

5.2 Orientamento 2. Scenari di inadempimento e di eventi diversi dall'inadempimento

Orientamento 2

Nel redigere la sintesi del piano di risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe utilizzare il modello di cui all'allegato A, parte 1, dei presenti orientamenti.

L'autorità di risoluzione dovrebbe, se del caso, compilare la colonna relativa a ciascuno scenario del modello di sintesi di cui all'allegato A, specificando gli elementi chiave di ciascuno scenario, inclusi i dettagli di come detti scenari sono stati adattati alla CCP. A tal fine, l'autorità di risoluzione può prendere in considerazione la struttura operativa della CCP, il suo rischio, la sua complessità, i servizi di compensazione che fornisce, i suoi partecipanti diretti (e i loro clienti) e la sua titolarità e organizzazione del gruppo di appartenenza in generale. Dovrebbe indicare, per ogni scenario, se è causato da un evento di inadempimento, da un evento diverso dall'inadempimento o da una combinazione di entrambi.

5.3 Orientamento 3. Contenuto della sintesi: elementi fondamentali

Orientamento 3

Nel redigere la sintesi dei piani di risoluzione l'autorità di risoluzione dovrebbe ricorrere al modello contenuto nell'allegato A, parte 2, dei presenti orientamenti e inserire le informazioni sugli «Elementi fondamentali della sintesi del piano di risoluzione».

5.4 Allegato A agli orientamenti: Modello di sintesi del piano di risoluzione

5.4.1 Parte 1 – Elementi fondamentali degli scenari definiti dall'autorità di risoluzione

L'allegato che segue dovrebbe essere compilato dall'autorità di risoluzione conformemente agli orientamenti 1 e 2. Se un determinato tipo di scenario non viene utilizzato, l'autorità di risoluzione dovrebbe contrassegnare la tabella con «N/D». La valutazione, secondo cui tale

scenario non deve essere utilizzato per la CCP interessata, è una decisione adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 14 del CCPRRR.

Tipi di scenari [articolo 12, paragrafo 3, lettera a) e articolo 12, paragrafo 7, lettera j), del CCPRRR].	Fattori alla base della descrizione del tipo di scenario [articolo 12, paragrafo 3, lettera a), e articolo 12, paragrafo 7, lettera j), del CCPRRR]	Descrizione degli elementi fondamentali degli scenari definiti dall'autorità di risoluzione (da compilare a cura dell'autorità di risoluzione)
Scenario di inadempimento – risanamento non riuscito, nel caso in cui la CCP non disponga di risorse e strumenti sufficienti per il buon esito del risanamento	Stabilire uno scenario in cui la CCP non abbia risolto pienamente il problema delle carenze di liquidità o non abbia stabilito modalità di allocazione delle perdite che risolvano completamente il problema delle perdite su crediti non coperte. Di conseguenza, le risorse e gli strumenti di risanamento sono insufficienti per assorbire le perdite e ricostituire le risorse finanziarie per soddisfare requisiti normativi minimi.	
Scenario di inadempimento – insuccesso delle modalità di allocazione delle perdite	Stabilire uno scenario in cui le modalità di allocazione delle perdite della CCP stabilite nel piano di risanamento non funzionano come previsto e, di conseguenza, le risorse o gli strumenti previsti non sono disponibili, o non lo sono in misura sufficiente, al momento del risanamento.	
Scenario di inadempimento – più partecipanti diretti non adempiono i loro obblighi nell'ambito delle azioni di risanamento della CCP	Stabilire uno scenario in cui più partecipanti diretti non adempiono i loro obblighi nell'ambito delle azioni di risanamento della CCP. Se il gruppo di partecipanti diretti inadempienti è sufficientemente ampio o se il mancato adempimento dei loro obblighi comporta una generale perdita di fiducia nella CCP, la CCP può non essere in grado di proseguire l'attività.	
Scenario di inadempimento – tempistica delle azioni di risoluzione	Stabilire uno scenario in cui le autorità pertinenti stabiliscono che la risoluzione dovrebbe essere avviata prima dell'applicazione di alcuni dei dispositivi o degli strumenti previsti dal piano di risanamento della CCP. In questo scenario, le autorità pertinenti hanno stabilito che l'applicazione dei dispositivi o degli strumenti di risanamento nelle condizioni di mercato prevalenti può minacciare la stabilità finanziaria e/o la continuità delle funzioni essenziali.	
Scenario diverso dall'inadempimento – perdita sull' investimento	Stabilire uno scenario in cui potrebbero verificarsi perdite sugli investimenti del margine iniziale o delle attività del fondo di garanzia in caso di inadempimento, ad esempio in caso di fallimento della controparte di un investimento. La CCP può dover sostenere tali perdite se gli strumenti di allocazione delle perdite previsti dal regolamento della CCP non le coprono in altro modo. Le perdite potrebbero derivare anche dall'investimento di risorse finanziarie proprie di una CCP, compresi il primo e il secondo livello di risorse proprie (SITG, skin in the game e SSITG, second skin in the game). Le	

Tipi di scenari [articolo 12, paragrafo 3, lettera a) e articolo 12, paragrafo 7, lettera j), del CCPRRR].	Fattori alla base della descrizione del tipo di scenario [articolo 12, paragrafo 3, lettera a), e articolo 12, paragrafo 7, lettera j), del CCPRRR]	Descrizione degli elementi fondamentali degli scenari definiti dall'autorità di risoluzione (da compilare a cura dell'autorità di risoluzione)
	perdite sugli investimenti potrebbero concretizzarsi improvvisamente.	
Scenario diverso dall'inadempimento – dissesto di prestatori di servizi	Stabilire uno scenario in cui, a causa del dissesto di una banca custode, depositaria, di pagamento o di regolamento, di un sistema di pagamento, di un sistema di regolamento titoli o di un altro soggetto che fornisce servizi analoghi, la CCP potrebbe perdere l'accesso tempestivo alle sue attività, non essere più in grado di riscuotere margini o di convertire in liquidità investimenti o garanzie non in contanti. Tale situazione potrebbe comportare problemi di liquidità e/o solvibilità per la CCP, a seconda della natura o delle conseguenze del dissesto e del tempo necessario per recuperare l'accesso alle attività.	
Scenario diverso dall'inadempimento – eventi di rischio operativo	Stabilire uno scenario in cui le perdite finanziarie o i problemi di liquidità derivino da una serie di carenze operative, quali errori umani, carenze delle tecnologie informatiche, frodi, incidenti informatici o mancato adempimento da parte di fornitori o di prestatori di servizi. La CCP può subire perdite operative direttamente (perdite primarie) o a causa delle azioni legali avviate da altre parti interessate dall'evento (perdite secondarie). Sebbene gli eventi di rischio operativo possano verificarsi improvvisamente, alcune perdite, in particolare quelle secondarie, possono richiedere anni per concretizzarsi pienamente.	
Scenario diverso dall'inadempimento – perdite finanziarie (modalità integrate di allocazione delle perdite riguardanti le perdite subite dalla CCP in relazione alla custodia o agli investimenti, derivanti dall'attività di compensazione e regolamento)	Stabilire uno scenario in cui la CCP non disponga di risorse o strumenti finanziari sufficienti per coprire le perdite non dovute a inadempimento (comprese le perdite derivanti da rischi legali, tra cui sanzioni di natura giuridica, regolamentare, esecutiva o contrattuale che potrebbero comportare perdite o incertezza significative per la CCP e che possono richiedere molto tempo per concretizzarsi). In questo scenario le perdite non dovute a inadempimento sarebbero superiori al capitale e alle risorse potenziali della CCP (ad esempio assicurazioni, garanzie dell'impresa madre). In alternativa, in uno scenario in cui anche i partecipanti diretti della CCP sarebbero tenuti a sostenere le perdite, le risorse aggregate disponibili non sarebbero sufficienti a coprire le perdite e/o a ricostituire il capitale al minimo richiesto.	
	Stabilire uno scenario in cui i dispositivi della CCP per coprire le (specifiche) perdite non dovute a inadempimento previsti nel piano di risanamento non possano essere utilizzati o non funzionino come previsto. Di conseguenza, le risorse o gli strumenti	

Tipi di scenari [articolo 12, paragrafo 3, lettera a) e articolo 12, paragrafo 7, lettera j), del CCPRRR].	Fattori alla base della descrizione del tipo di scenario [articolo 12, paragrafo 3, lettera a), e articolo 12, paragrafo 7, lettera j), del CCPRRR]	Descrizione degli elementi fondamentali degli scenari definiti dall'autorità di risoluzione (da compilare a cura dell'autorità di risoluzione)
	<p>previsti non sono disponibili, o non lo sono in misura sufficiente, al momento del risanamento.</p>	
	<p>Stabilire uno scenario in cui i partecipanti diretti della CCP non adempiono i loro obblighi nell'ambito delle azioni di risanamento della CCP. In questo scenario, i partecipanti diretti non rispettano gli obblighi di allocazione delle perdite o di ricostituzione applicabili.</p>	
	<p>Stabilire uno scenario in cui gli azionisti della CCP non sostengono le azioni di risanamento della CCP. In questo scenario la società madre della CCP o altri azionisti non coprono le perdite non dovute a inadempimento della CCP che non sono diversamente allocate e/o non sono disposti a ricapitalizzare la CCP, indipendentemente dall'esistenza o meno di un impegno contrattuale, di una garanzia della società madre o di un accordo analogo circa la fornitura di risorse finanziarie.</p>	
	<p>Prevedere uno scenario in cui le autorità pertinenti stabiliscono che la risoluzione dovrebbe essere avviata prima che siano applicati alcuni dei dispositivi o strumenti di risanamento o che la CCP sia liquidata. In questo scenario, benché le disposizioni in materia di risanamento e liquidazione della CCP siano coerenti con i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (PFMI), le autorità pertinenti hanno stabilito che la loro applicazione alle condizioni di mercato prevalenti può minacciare la stabilità finanziaria e/o la continuità delle funzioni essenziali.</p>	
<p>Evento o eventi che causano contemporaneamente perdite dovute ad inadempimento e perdite non dovute ad inadempimento – Questo scenario riguarda la situazione in cui vi siano perdite concomitanti dovute ad inadempimento e non dovute ad inadempimento a seguito di un unico evento oppure di molteplici eventi</p>	<p>Stabilire uno scenario in cui vi siano soggetti specifici che sono fonti significative di perdite, sia da eventi di inadempimento sia da eventi diversi dall'inadempimento; possono essere pertinenti scenari specifici che analizzino gli effetti degli eventi di inadempimento riguardanti tali soggetti.</p> <p>Considerare se le perdite non dovute a inadempimento sarebbero sostenute dai partecipanti diretti, incidendo sul percorso della propagazione delle perdite, e se vi siano differenze sostanziali tra le diverse combinazioni di eventi di inadempimento ed eventi diversi dall'inadempimento per quanto riguarda gli strumenti disponibili, l'uso degli strumenti, i percorsi di</p>	

Tipi di scenari [articolo 12, paragrafo 3, lettera a) e articolo 12, paragrafo 7, lettera j), del CCPRRR].	Fattori alla base della descrizione del tipo di scenario [articolo 12, paragrafo 3, lettera a), e articolo 12, paragrafo 7, lettera j), del CCPRRR]	Descrizione degli elementi fondamentali degli scenari definiti dall'autorità di risoluzione (da compilare a cura dell'autorità di risoluzione)
verificatisi in un arco di tempo ridotto.	propagazione delle perdite o l'impatto sui portatori di interessi.	

5.4.2 Parte 2 – Elementi fondamentali della sintesi del piano di risoluzione

L'allegato seguente dovrebbe essere compilato dall'autorità di risoluzione conformemente agli orientamenti 1 e 3.

Riferimento CCPRR	Aspetto	Descrizione degli elementi fondamentali	Osservazioni	Elementi fondamentali della sintesi (da compilare a cura dell'autorità di risoluzione)
Art. 12, par. 7, lett. b)	Sintesi delle modifiche sostanziali	Eventuali modifiche sostanziali apportate alla CCP.	Nello specifico, la sintesi delle modifiche sostanziali dovrebbe essere una breve descrizione delle modifiche sostanziali in relazione alle CCP: i mercati in cui operano, le attività d'impresa principali, i servizi di compensazione, gli accordi di interoperabilità o altre interdipendenze, compresi fornitori di servizi, struttura di capitale, requisiti prudenziali (incluse metodologie per i fondi di garanzia in caso di inadempimento, quadri di gestione dei margini e del rischio di liquidità, politiche di investimento, politiche in materia di garanzie reali e regolamento), i requisiti non prudenziali (compresi requisiti organizzativi, continuità operativa, esternalizzazione e norme relative alla condotta negli affari), l'assetto proprietario, le strutture di incentivazione dei dirigenti, gli scenari e le strategie di risoluzione.	

<p>Art. 12, par. 7, lett. c)</p>	<p>Funzioni essenziali</p>	<p>Una descrizione di alto livello delle funzioni considerate essenziali dall'autorità di risoluzione.</p> <p>Una descrizione di alto livello delle principali dipendenze tra le funzioni essenziali e le interdipendenze critiche.</p>	<p>Nello specifico, la sintesi delle funzioni essenziali dovrebbe elencare le funzioni della CCP che l'autorità di risoluzione ha ritenuto essenziali e delle principali dipendenze individuate, compresi i principali dispositivi e processi interni ed esterni, quali le operazioni, le procedure informatiche, l'elenco del personale chiave e dei principali prestatori di servizi necessari per consentire alla CCP di continuare a svolgere le funzioni essenziali, o qualsiasi altro aspetto che potrebbe essere necessario considerare in vista di un possibile trasferimento, se ciò rientra nella strategia di risoluzione proposta; inoltre, una descrizione delle modalità con cui le funzioni essenziali potrebbero essere separate dalle funzioni non essenziali in termini economici, operativi e giuridici e una sintesi del modo in cui l'approccio proposto dalla CCP per separare o meno le funzioni essenziali della CCP dalle altre funzioni può influire sulla valutazione della risolvibilità della CCP.</p> <p>Se esistono differenze sostanziali rispetto all'elenco delle funzioni essenziali del piano di risanamento, la sintesi del piano di risoluzione dovrebbe contenere una descrizione dei principali motivi per cui l'autorità di risoluzione ha valutato le funzioni essenziali in modo diverso, degli effetti sostanziali di tale diversa</p>
----------------------------------	----------------------------	---	--

			<p>valutazione e del modo in cui ciò potrebbe incidere sulla risolvibilità della CCP.</p> <p>La sintesi può contenere una mappatura delle funzioni essenziali con riferimento ai soggetti giuridici identificati e alle attività d'impresa principali della CCP.</p>	
Art. 12, par. 7, lett. d)	Tempi di attuazione	Una descrizione di alto livello delle fasi principali con una stima dei tempi assegnati per l'attuazione degli aspetti essenziali del piano di risoluzione.	In base al principio di rilevanza, la CCP non può ricevere alcuna informazione sui tempi di attuazione. In caso ne riceva, la sintesi dei tempi di attuazione dovrebbe specificatamente fornire alla CCP un quadro generale di tali tempi di attuazione.	
Art. 12, par. 7, lett. e)	Valutazione della risolvibilità	Una descrizione che indichi se la CCP sia considerata risolvibile.	Nello specifico, la sintesi della valutazione della risolvibilità dovrebbe contenere la conclusione della valutazione della risolvibilità delle CCP, in cui sia indicato almeno se la CCP sia considerata o meno risolvibile sulla base delle considerazioni dell'autorità di risoluzione.	
Art. 12, par. 7, lett. f)	Impedimenti alla risolvibilità	Informazioni su eventuali impedimenti alla risolvibilità qualora ne siano stati individuati e comunicati alla CCP in una relazione in conformità dell'articolo 16,	Nello specifico, la sintesi degli impedimenti alla risolvibilità dovrebbe fare riferimento alla relazione prodotta per fornire un'indicazione della misura in cui siano stati individuati impedimenti e, ove possibile, fornire ulteriori dettagli sulle modalità con le quali è intrapreso il processo inteso a eliminare tali impedimenti.	

		paragrafo 1, del CCPRRR.	
Art. 12, par. 7, lett. g)	Determinazione del valore e della commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività	Una descrizione di alto livello del valore determinato e della commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività della CCP.	Nello specifico, la sintesi della determinazione del valore e della commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività dovrebbe fornire alla CCP gli elementi principali alla base della determinazione del valore e della commerciabilità delle funzioni essenziali della CCP. Se il metodo applicato dall'autorità di risoluzione per valutare tali elementi si discosta sostanzialmente dalla metodologia di valutazione applicata nel piano di risanamento in questione, la sintesi dovrebbe includere una descrizione delle principali ragioni di tale differenza e dei suoi eventuali effetti sostanziali.
Art. 12, par. 7, lett. h)	Obblighi informativi	Una descrizione delle informazioni pertinenti.	Nello specifico, la sintesi degli obblighi informativi dovrebbe comunicare alla CCP le informazioni richieste a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/23, da tenere aggiornate e disponibili in qualsiasi momento.
Art. 12, par. 7, lett. i)	Modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione	Una descrizione di alto livello dei tipi di finanziamento dell'azione di risoluzione pertinente.	Nello specifico, la sintesi delle modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione dovrebbe fornire alla CCP, se del caso, una panoramica delle potenziali fonti di finanziamento della risoluzione.

Art. 12, par. 7, lett. j)	Strategie e scenari di risoluzione	Una descrizione di alto livello degli scenari di risoluzione scelti nonché una breve descrizione delle strategie prescelte.	Nello specifico, la sintesi degli scenari e delle strategie di risoluzione dovrebbe fornire alla CCP una panoramica degli scenari e delle strategie di risoluzione scelti e, qualora siano state scelte più strategie, delle differenze nella loro applicazione, nonché degli aspetti principali dell'analisi strategica alla base delle diverse scelte degli scenari e delle strategie di risoluzione.	
Art. 12, par. 7, lett. k)	Interdipendenze critiche esterne	Una descrizione di alto livello delle interdipendenze critiche esterne della CCP.	Nello specifico, la sintesi delle interdipendenze critiche esterne dovrebbe fornire alla CCP una panoramica di quelle che sono le interdipendenze critiche esterne al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della CCP. Qualora le interdipendenze individuate dall'autorità di risoluzione differiscano sostanzialmente da quelle individuate nel piano di risanamento, la sintesi dovrebbe indicare i principali motivi per i quali l'autorità di risoluzione ha valutato in modo diverso le interdipendenze critiche e qualsiasi conseguenza rilevante di tali differenze di valutazione per l'applicazione del piano di risoluzione e per la risolvibilità della CCP. Gli accordi di esternalizzazione con prestatori di servizi essenziali dovrebbero essere inclusi in tale sezione nella misura in cui coprono parte dell'attività principale della CCP.	

Art. 12, par. 7, lett. l)	Interdipendenze critiche infragruppo	Una descrizione di alto livello delle interdipendenze critiche infragruppo della CCP.	<p>Nello specifico, la sintesi delle interdipendenze critiche infragruppo dovrebbe fornire alla CCP una panoramica delle interdipendenze individuate, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della CCP stessa.</p> <p>Qualora le interdipendenze individuate dall'autorità di risoluzione differiscano sostanzialmente da quelle individuate nel piano di risanamento, la sintesi dovrebbe indicare i principali motivi per i quali l'autorità di risoluzione ha valutato in modo diverso le interdipendenze critiche e qualsiasi conseguenza rilevante di tali differenze di valutazione per l'applicazione del piano di risoluzione e per la risolvibilità della CCP.</p>	
Art. 12, par. 7, lett. m)	Garanzia di determinate funzioni della CCP	Una descrizione di alto livello delle diverse opzioni atte a garantire la continuità dei processi e dei sistemi operativi essenziali e il mantenimento degli accordi contrattuali (esterni e interni).	Nello specifico, la sintesi di determinate funzioni della CCP dovrebbe fornire a quest'ultima una descrizione dei processi e dei sistemi operativi essenziali, delle modalità di valutazione e mantenimento di tali processi, con le opzioni individuate volte ad assicurare la continuità dell'accesso alle infrastrutture, ai processi e ai meccanismi operativi al fine di assicurare la continuità del funzionamento delle operazioni e dei sistemi essenziali della CCP nonché i principali risultati della valutazione.	

			La sintesi dovrebbe inoltre contenere una descrizione di alto livello delle modalità atte a garantire il mantenimento degli accordi contrattuali (esterni e interni), comprese le clausole di resilienza contrattuale, le clausole a prova di risoluzione e le limitazioni dei meccanismi terminativi nell'ambito della risoluzione e per gli accordi interni, i termini di contratto e le strutture dei prezzi a condizioni di mercato.	
Art. 12, par. 7, lett. n)	Modalità di ottenimento delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione	Una descrizione di alto livello del tipo di informazioni che saranno richieste per eseguire una valutazione.	Nello specifico, la sintesi delle informazioni necessarie alla valutazione dovrebbe contenere una descrizione delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e fornire alla CCP una panoramica del tipo (e del livello di dettaglio) delle informazioni che potrebbero essere richieste dall'autorità di risoluzione al fine di intraprendere azioni nell'ambito del piano di risoluzione e di garantire una valutazione equa, prudente e realistica di cui all'articolo 24 del CCPRRR.	
Art. 12, par. 7, lett. o)	Valutazione dell'impatto sui dipendenti	Una descrizione di alto livello dei dipendenti della CCP e delle modalità di mantenimento in servizio del personale essenziale.	Nello specifico, la sintesi della valutazione dell'impatto sui dipendenti dovrebbe fornire una panoramica dei diversi tipi di dipendenti della CCP e, in particolare, delle modalità con le quali si prevede di mantenere in servizio il personale essenziale durante la fase di risoluzione della crisi, nonché una descrizione del piano di comunicazione con i dipendenti.	

Art. 12, par. 7, lett. p)	Piano di comunicazione	Una descrizione di alto livello del piano di comunicazione che specifichi chi informa i media ed il pubblico, quando questi ultimi vengono informati e cosa si prevede di comunicare.	Nello specifico, la sintesi del piano di comunicazione dovrebbe fornire alla CCP una descrizione delle modalità con le quali si prevede di attuare il piano di comunicazione, specificando (per quanto possibile) chi informa i media e il pubblico, quando questi ultimi vengono informati e cosa si prevede di comunicare.	
Art. 12, par. 7, lett. q)	Operazioni e sistemi essenziali	Una descrizione di alto livello delle operazioni e dei sistemi essenziali individuati nell'ambito del piano di risoluzione.	<p>Nello specifico, la sintesi delle operazioni e dei sistemi essenziali dovrebbe fornire alla CCP una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali individuati nell'ambito del piano di risoluzione.</p> <p>Se le operazioni e i sistemi individuati sono sostanzialmente diversi dalle operazioni e dai sistemi essenziali individuati nell'ambito del piano di risanamento, la sintesi dovrebbe indicare i principali motivi per cui l'autorità di risoluzione ha valutato le operazioni e i sistemi essenziali in modo diverso e gli eventuali effetti sostanziali dovuti alle diverse valutazioni sull'applicazione del piano di risoluzione e sulla risolvibilità della CCP.</p>	
Art. 12, par. 7, lett. r)	Modalità di notificazione al collegio di risoluzione	Una descrizione di alto livello delle modalità di notificazione al collegio di risoluzione.	In base al principio di pertinenza, la CCP non può ricevere informazioni sulle modalità di notificazione al collegio. Se ne riceve, la sintesi dovrebbe fornire alla CCP una descrizione delle procedure e dei processi da	

			seguire nella notificazione al collegio di risoluzione.	
Art. 12, par. 7, lett. s)	Misure atte a facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate	Una descrizione di alto livello delle modalità con le quali possa essere concretamente realizzata la portabilità delle posizioni e delle attività collegate dei partecipanti diretti e dei clienti della CCP a un'altra CCP o a una CCP-ponte.	Nello specifico, la sintesi delle misure volte a facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate dovrebbe fornire alla CCP una panoramica generale del processo che disciplina la portabilità delle posizioni e delle attività collegate dei suoi partecipanti diretti e dei loro clienti a un'altra CCP o a una CCP-ponte e delle misure attuate dalla CCP per facilitare il suddetto processo.	